

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

nella procedura per circolazione degli atti del 12 settembre 2011,
visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale (CP; RS 311.0) e
gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente
l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
(OATSP, RS 235.154);

in re: *Ospedale universitario di Zurigo*, concernente la domanda del 20 luglio 2011
per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in
virtù dell'articolo 321^{bis} CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della
sanità pubblica,

decide:

1. Titolare dell'autorizzazione

Il responsabile per la ricerca da autorizzare all'Ospedale universitario di Zurigo è il
direttore della ricerca e dell'insegnamento, prof. dr. med. Gregor Zünd.

Non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione precedente. Essa rimane dun-
que in vigore con il dispositivo originario e gli adeguamenti menzionati nel disposi-
tivo del 23 gennaio 2006 (proroga dell'autorizzazione).

2. Durata dell'autorizzazione

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal
momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che intervenissero prima dello scadere
dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione
peritale:

- avvicendamento del direttore della ricerca e dell'insegnamento;
- modifica del programma originale per l'adempimento degli oneri cui è vin-
colata l'autorizzazione;
- modifica dell'amministrazione dei dati;
- modifica del regolamento di accesso;
- cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'Ospedale
universitario.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizza-
zione completa.

3. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministra-
tivo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;
RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il

ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

4. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto all'Ospedale Universitario di Zurigo e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare l'intera decisione, entro il termine di ricorso, previo appuntamento telefonico, presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, tel. 031 322 94 94.

11 ottobre 2011

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il Presidente, Franz Werro